

N. 00103/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00624/2005 REG.RIC.
N. 00068/2006 REG.RIC.
N. 00573/2006 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 624 del 2005, proposto da:
IDROS - società consortile a responsabilità limitata, in persona del
legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Marcello Vignolo e Massimo Massa, con elezione di domicilio come
da procura speciale in atti;

contro

Il Comune di Porto Torres, in persona del Sindaco in carica,
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Contu, con elezione di
domicilio come da procura speciale in atti;

nei confronti di

SIDRIS Società consortile a r.l., con sede in Cagliari, in persona del
legale rappresentante in carica, controinteressata, rappresentata e

difesa dagli avv.ti Giuseppe Caia e Sergio Segneri, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

sul ricorso numero di registro generale 68 del 2006, proposto da:

IDROS - società consortile a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcello Vignolo e Massimo Massa, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

contro

Il Comune di Porto Torres, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Contu, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

sul ricorso numero di registro generale 573 del 2006, proposto da:

IDROS - società consortile a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcello Vignolo e Massimo Massa, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

contro

Il Comune di Porto Torres, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Contu, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

quanto al ricorso n. 624 del 2005:

per l'annullamento

della deliberazione del commissario straordinario al n. 34 del 23 marzo 2005, con la quale è stata annullata in via di autotutela la delibera della giunta comunale n. 24 del 21 gennaio 2005, e di tutti gli atti presupposti, collegati e consequenziali;

e per la condanna

dell'amministrazione comunale al risarcimento di tutti danni per danno emergente e lucro cessante conseguenti all'esecuzione degli atti impugnati, oltre che alla restituzione della quota di costo delle opere realizzate che è stata sinora posta a carico della ricorrente e al rimborso di tutti i costi sostenuti per la progettazione delle opere e degli interventi di cui in appresso, con interessi e maggior danno nella misura da liquidare in separato giudizio;

quanto al ricorso n. 68 del 2006:

per l'annullamento

della deliberazione del dirigente responsabile del Settore urbanistica-ambiente del comune di Porto Torres del 2 novembre 2005, avente ad oggetto "Annullamento contratto di concessione stipulato in data 7.9.1989, approvato con delibera di Giunta municipale n. 1007 del 19.7.1989 e successivi atti aggiuntivi", e di tutti gli atti presupposti, collegati e consequenziali, compresa, per quanto occorrer possa, la comunicazione di conclusione del procedimento protocollo 19210 del 8 novembre 2005 firmata dal medesimo dirigente;

e per la condanna

dell'amministrazione comunale al risarcimento di tutti danni per danno emergente e lucro cessante conseguenti all'esecuzione degli atti impugnati, oltre che alla restituzione della quota di costo delle opere realizzate che è stata sinora posta a carico della ricorrente e al rimborso di tutti i costi sostenuti per la progettazione delle opere e degli interventi di cui in appresso, con interessi e maggior danno nella misura da liquidare in separato giudizio;

quanto al ricorso n. 573 del 2006:

per l'annullamento

della determinazione del dirigente responsabile del Settore urbanistica-ambiente del comune di Porto Torres n. 2 del 16 marzo 2006, con la quale è stato approvato il bando per la "Riqualificazione della rete idrica urbana - adeguamento rete", nonché del medesimo bando pubblicato il 14 aprile 2006;

della determinazione del dirigente responsabile del Settore urbanistica-ambiente del comune di Porto Torres n. 3 del 27 marzo 2006, con la quale è stato approvato il bando per la "Riqualificazione della rete idrica urbana -monitoraggio e pozzi artesiani", nonché del medesimo bando pubblicato il 26 aprile 2006;

di tutti gli atti presupposti, collegati e consequenziali.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Porto Torres relativamente a tutti i ricorsi e della società controinteressata Sidris relativamente al ricorso 624/2005;

Visti i motivi aggiunti al ricorso n. 624/2005, con il quale si chiede l'annullamento della deliberazione n. 55 del 22 aprile 2005, con la quale il commissario straordinario del comune di Porto Torres ha annullato le delibere di giunta comunale n. 159 e 160 del 9 settembre 2004 e di tutti gli atti presupposti, collegati e consequenziali; nonché, per quanto occorrer possa, della nota di trasmissione di tale delibera protocollo 9923 del 15 giugno 2005 firmata dal segretario generale del comune;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2012 il dott. Marco Lensi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con i ricorsi in esame si chiede l'annullamento degli atti indicati in epigrafe, rappresentando quanto segue.

Con contratto di concessione stipulato il 7 settembre 1989, approvato con delibera di Giunta municipale n. 1007 del 19 luglio 1989, il comune di Porto Torres ha affidato in concessione alla società SPS l'integrale attuazione delle opere per l'adeguamento tecnologico strutturale e gestionale delle opere igienico sanitarie del comune, nonché la gestione dei servizi.

Oggetto del contratto era, in particolare, il censimento delle reti e dei

sottoservizi, la progettazione e la realizzazione delle reti, degli impianti e di quanto necessario per l'adeguamento dell'acquedotto e del sistema fognario e, una volta completate le opere, la gestione delle reti igienico sanitarie.

La ricorrente IDROS- società consortile a responsabilità limitata, è successivamente subentrata alla concessionaria SPS.

Secondo il contratto di concessione, l'esecuzione dei lavori doveva avvenire per lotti successivi.

Sono stati successivamente sottoscritti vari contratti di concessione integrativi ed esecutivi dell'originario atto di concessione (convenzione del 18 dicembre 1992; atto aggiuntivo del 25 settembre 1998 e da ultimo schema di atto aggiuntivo approvato con la deliberazione di giunta comunale il n. 24 del 21 gennaio 2005, annullata con la delibera commissariale n. 34 del 23 marzo 2005).

Col ricorso n. 624 /2005 la IDROS chiede l'annullamento della deliberazione del commissario straordinario al n. 34 del 23 marzo 2005, con la quale è stata annullata in via di autotutela la delibera della giunta comunale n. 24 del 21 gennaio 2005, e di tutti gli atti presupposti, collegati e consequenziali.

Si chiede altresì la condanna dell'amministrazione comunale al risarcimento di tutti i danni per danno emergente e lucro cessante conseguenti all'esecuzione degli atti impugnati, oltre che alla restituzione della quota di costo delle opere realizzate che è stata sinora posta a carico della ricorrente e al rimborso di tutti i costi

sostenuti per la progettazione delle opere e degli interventi di cui in appresso, con interessi e maggior danno nella misura da liquidare in separato giudizio.

Con successivi motivi aggiunti al ricorso n. 624/2005, si chiede l'annullamento della deliberazione n. 55 del 22 aprile 2005, con la quale il commissario straordinario del comune di Porto Torres ha annullato le delibere di giunta comunale n. 159 e 160 del 9 settembre 2004 e di tutti gli atti presupposti, collegati e consequenziali; nonché, per quanto occorrer possa, della nota di trasmissione di tale delibera protocollo 9923 del 15 giugno 2005 firmata dal segretario generale del comune.

Col ricorso n. 68/2006 la IDROS chiede l'annullamento della deliberazione del dirigente responsabile del Settore urbanistica-ambiente del comune di Porto Torres del 2 novembre 2005, avente ad oggetto "Annullamento contratto di concessione stipulato in data 7.9.1989, approvato con delibera di giunta municipale n. 1007 del 19.7.1989 e successivi atti aggiuntivi", e di tutti gli atti presupposti, collegati e consequenziali, compresa, per quanto occorrer possa, la comunicazione di conclusione del procedimento protocollo 19210 del 8 novembre 2005 firmata dal medesimo dirigente.

Si chiede altresì la condanna dell'amministrazione comunale al risarcimento di tutti danni per danno emergente e lucro cessante conseguenti all'esecuzione degli atti impugnati, oltre che alla restituzione della quota di costo delle opere realizzate che è stata

sinora posta a carico della ricorrente e al rimborso di tutti i costi sostenuti per la progettazione delle opere e degli interventi di cui in appresso, con interessi e maggior danno nella misura da liquidare in separato giudizio.

Col ricorso n. 573/2006 la IDROS chiede l'annullamento della determinazione del dirigente responsabile del Settore urbanistica-ambiente del comune di Porto Torres n. 2 del 16 marzo 2006, con la quale è stato approvato il bando per la "Riqualificazione della rete idrica urbana - adeguamento rete", nonché del medesimo bando pubblicato il 14 aprile 2006; della determinazione del dirigente responsabile del Settore urbanistica-ambiente del comune di Porto Torres n. 3 del 27 marzo 2006, con la quale è stato approvato il bando per la "Riqualificazione della rete idrica urbana -monitoraggio e pozzi artesiani", nonché del medesimo bando pubblicato il 26 aprile 2006; di tutti gli atti presupposti, collegati e consequenziali.

A tal fine la ricorrente avanza articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere e conclude per l'accoglimento dei ricorsi.

Relativamente a tutti e tre i ricorsi si è costituita in giudizio l'Amministrazione comunale intimata, sostenendo l'infondatezza dei ricorsi, di cui si chiede il rigetto.

Relativamente al ricorso n. 624/2005 si è altresì costituita in giudizio la controinteressata SIDRIS Società consortile a r.l., sostenendo l'infondatezza del ricorso, di cui si chiede il rigetto.

Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie

argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.

Alla pubblica udienza del 11 gennaio 2012, su richiesta delle parti, tutte le cause sono state trattenute in decisione.

DIRITTO

È opportuno procedere alla riunione dei ricorsi stante la connessione oggettiva e soggettiva tra gli stessi.

Col ricorso n. 624 /2005 si chiede l'annullamento della deliberazione del commissario straordinario al n. 34 del 23 marzo 2005, con la quale è stata annullata in via di autotutela la delibera della giunta comunale n. 24 del 21 gennaio 2005, e di tutti gli atti presupposti, collegati e consequenziali.

Si chiede altresì la condanna dell'amministrazione comunale al risarcimento di tutti danni per danno emergente e lucro cessante conseguenti all'esecuzione degli atti impugnati, oltre che alla restituzione della quota di costo delle opere realizzate che è stata sinora posta a carico della ricorrente e al rimborso di tutti i costi sostenuti per la progettazione delle opere e degli interventi di cui in appresso, con interessi e maggior danno nella misura da liquidare in separato giudizio.

Con successivi motivi aggiunti al ricorso n. 624/2005, si chiede l'annullamento della deliberazione n. 55 del 22 aprile 2005, con la quale il commissario straordinario del comune di Porto Torres ha annullato le delibere di giunta comunale n. 159 e 160 del 9 settembre 2004 e di tutti gli atti presupposti, collegati e consequenziali; nonché,

per quanto occorrer possa, della nota di trasmissione di tale delibera protocollo 9923 del 15 giugno 2005 firmata dal segretario generale del comune.

Col ricorso n. 68/2006 si chiede l'annullamento della deliberazione del dirigente responsabile del Settore urbanistica-ambiente del comune di Porto Torres del 2 novembre 2005, avente ad oggetto "Annullamento contratto di concessione stipulato in data 7.9.1989, approvato con delibera di giunta municipale n. 1007 del 19.7.1989 e successivi atti aggiuntivi", e di tutti gli atti presupposti, collegati e consequenziali, compresa, per quanto occorrer possa, la comunicazione di conclusione del procedimento protocollo 19210 del 8 novembre 2005 firmata dal medesimo dirigente.

Si chiede altresì la condanna dell'amministrazione comunale al risarcimento di tutti danni per danno emergente e lucro cessante conseguenti all'esecuzione degli atti impugnati, oltre che alla restituzione della quota di costo delle opere realizzate che è stata sinora posta a carico della ricorrente e al rimborso di tutti i costi sostenuti per la progettazione delle opere e degli interventi di cui in appresso, con interessi e maggior danno nella misura da liquidare in separato giudizio.

Col ricorso n. 573/2006 si chiede l'annullamento della determinazione del dirigente responsabile del Settore urbanistica-ambiente del comune di Porto Torres n. 2 del 16 marzo 2006, con la quale è stato approvato il bando per la "Riqualificazione della rete

idrica urbana - adeguamento rete", nonché del medesimo bando pubblicato il 14 aprile 2006; della determinazione del dirigente responsabile del Settore urbanistica-ambiente del comune di Porto Torres n. 3 del 27 marzo 2006, con la quale è stato approvato il bando per la "Riqualificazione della rete idrica urbana -monitoraggio e pozzi artesiani", nonché del medesimo bando pubblicato il 26 aprile 2006; di tutti gli atti presupposti, collegati e consequenziali.

È opportuno esaminare per primo il ricorso n. 68/2006.

Con tale ricorso si chiede, in primo luogo, l'annullamento della deliberazione del dirigente responsabile del Settore urbanistica-ambiente del comune di Porto Torres del 2 novembre 2005, avente ad oggetto "Annullamento contratto di concessione stipulato in data 7.9.1989, approvato con delibera di giunta municipale n. 1007 del 19.7.1989 e successivi atti aggiuntivi".

Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sollevata dall'amministrazione comunale resistente, che ritiene sussistente, nel caso di specie, la giurisdizione di legittimità in un unico grado attribuita al Tribunale superiore delle acque pubbliche.

L'eccezione deve essere disattesa, trattandosi, nel caso di specie, di controversia nella quale è in discussione la legittimità del provvedimento adottato da un ente pubblico di annullamento in autotutela di un contratto di concessione e successivi atti aggiuntivi, per i motivi attinenti alla legittimità delle modalità di scelta del

concessionario, provvedimenti che devono ritenersi non incidenti, se non in via meramente strumentale e indiretta, sulla materia e sul regime delle acque (cfr. Cassazione civile sezioni unite n. 337 del 13 gennaio 2003).

Nel merito, il ricorso è infondato.

È opportuno esaminare per prima la censura di carattere sostanziale, secondo cui, nel caso in esame mancherebbe il presupposto essenziale per l'esercizio del potere di autoannullamento, rappresentato dall'illegittimità degli atti che si vogliono ritirare.

Come riconosciuto dalla ricorrente stessa, la fonte normativa che deve essere applicata per giudicare la legittimità dell'originaria concessione è la direttiva comunitaria n. 305 del 26 luglio 1971.

Non può essere condiviso l'assunto della ricorrente secondo cui l'oggetto della concessione del 1989 rientrerebbe tra i settori esclusi dall'ambito di applicazione della citata direttiva comunitaria, con la conseguenza che non sussisterebbe la violazione dell'articolo 3 punto 5 di tale direttiva, come invece ritenuto nel provvedimento impugnato.

In primo luogo, non può ritenersi pertinente e rilevante, avuto riguardo alla fattispecie in esame, il precedente giurisprudenziale invocato dalla ricorrente (sentenza del Consiglio di Stato, sesta sezione, n. 2682 del 9 maggio 2000), che stabilisce l'applicabilità del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 158 nei casi di affidamento dei lavori per la costruzione degli impianti di scarico e depurazione delle

acque urbane, trattandosi palesemente dell'applicazione di una diversa e successiva disciplina normativa, da cui non è consentito dedurre che, anche in vigenza della precedente normativa in materia di cui alla direttiva comunitaria 26 luglio 1971 n. 71/305 /CEE, i medesimi lavori in questione per la costruzione degli impianti di scarico e depurazione delle acque urbane, dovessero rientrare nei settori esclusi dall'applicazione della direttiva medesima.

Ritiene il collegio che tale valutazione debba essere operata non avuto riguardo a successive discipline normative della materia in esame, bensì con riferimento alla disciplina normativa contenuta nella direttiva comunitaria in questione, nonché alla luce della comunicazione interpretativa della commissione delle comunità europee pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. C 358 del 31 dicembre 1987.

L'articolo 3, comma 5, della direttiva comunitaria 26 luglio 1971 n. 71/305 /CEE, stabilisce che "Le disposizioni della presente direttiva non si applicano agli appalti di lavori pubblici aggiudicati dai servizi di produzione, di erogazione e di trasporto di acqua e di energia."

La Comunicazione della Commissione – “Vademecum sugli appalti pubblici nella Comunità”, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. C 358 del 31/12/1987 pag. 0001 – 0082, al punto “III. Appalti di lavori pubblici: direttiva 71/305/CEE”, precisa quanto segue:

“Enti e servizi esclusi

Per quanto riguarda le amministrazioni aggiudicatrici, la direttiva

esclude dal suo campo di applicazione gli appalti di lavori pubblici aggiudicati da enti di diritto pubblico che gestiscono servizi di trasporto e quelli aggiudicati dai servizi di produzione, di erogazione e di trasporto di acqua e di energia (articolo 3, paragrafi 4 e 5).

La Commissione tiene a sottolineare che, trattandosi di eccezioni, occorre attenersi ad un'interpretazione restrittiva della nozione di tali servizi.

Nel settore dei trasporti, l'eccezione riguarda gli enti che effettuano il trasporto di persone e di merci da un punto ad un altro. Ne deriva che gli enti che gestiscono, per esempio, i porti e gli aeroporti sono tenuti all'osservanza della direttiva.

Per quanto riguarda l'esclusione dei servizi relativi all'energia e all'acqua, va osservato che deve trattarsi di servizi il cui compito consiste nel produrre, trasportare o erogare energia o acqua. Di conseguenza, la direttiva si applica, per esempio, nel caso in cui una caserma abbia l'intenzione di far realizzare un impianto per la produzione di energia o per la captazione d'acqua. Nel caso dei servizi relativi all'approvvigionamento idrico, sono oggetto della deroga esclusivamente i servizi la cui attività consiste nella produzione, nel trasporto e nell'erogazione di acqua potabile, cioè di acqua generalmente depurata per usi civili o industriali, mentre sono soggetti alla direttiva i servizi che assicurano, per esempio, la gestione delle acque, lavori d'irrigazione, di drenaggio dei terreni e di trattamento delle acque di scarico. Per stabilire se un determinato

servizio o ente sia tenuto all'osservanza della direttiva sugli appalti di forniture, occorrerà quindi considerare le funzioni specifiche che esercita e che, di conseguenza, lo caratterizzano.

Nel caso di enti misti, che assicurano nel contempo più servizi, per esempio un comune che svolga contemporaneamente l'insieme delle funzioni che caratterizzano un servizio relativo alle acque di scarico e le funzioni che caratterizzano un servizio di erogazione dell'acqua potabile, l'esenzione è ammessa solo per gli appalti stipulati nel quadro dell'esercizio delle funzioni che caratterizzano quest'ultimo servizio..... omissis.....”.

Ritiene il collegio che quest'ultima precisazione - secondo cui nel caso di “un comune che svolga contemporaneamente l'insieme delle funzioni che caratterizzano un servizio relativo alle acque di scarico e le funzioni che caratterizzano un servizio di erogazione dell'acqua potabile, l'esenzione è ammessa solo per gli appalti stipulati nel quadro dell'esercizio delle funzioni che caratterizzano quest'ultimo servizio” - risulti non solo pienamente pertinente e applicabile al caso in esame, ma altresì corretta e condivisibile, per cui deve ritenersi che illegittimamente, a suo tempo, l'amministrazione comunale ha proceduto all'affidamento diretto alla società SPS e successivamente alla ricorrente IDROS dei lavori e dei servizi in questione concernenti non solo il servizio di erogazione dell'acqua potabile ma anche il servizio relativo alle acque di scarico, senza pertanto osservare le procedure di aggiudicazione previste dalla

normativa comunitaria all'epoca vigente ed in particolare dalla direttiva 26 luglio 1971 n. 71/305 /CEE, come esattamente rilevato nel provvedimento impugnato.

Premesso che l'amministrazione comunale, con gli atti di concessione in questione, ha univocamente manifestato la propria scelta di affidare ad un unico soggetto sia il servizio dell'acqua potabile sia il servizio dello smaltimento delle acque reflue, evidenziando in tal modo il proprio interesse ad avere un unico soggetto affidatario di entrambi servizi in questione; ciò stante, nel caso di specie, si sarebbe dovuto procedere alla scelta dell'unico soggetto affidatario di entrambi servizi nel rispetto delle procedure di aggiudicazione previste dalla normativa comunitaria all'epoca vigente ed in particolare dalla direttiva 26 luglio 1971 n. 71/305 /CEE, posto che la deroga al rispetto delle predette procedure per l'ipotesi di affidamento del servizio dell'acqua potabile deve ritenersi di stretta interpretazione, come, del resto, espressamente precisato nella citata Comunicazione interpretativa della Commissione delle comunità europee, allorché si afferma che “La Commissione tiene a sottolineare che, trattandosi di eccezioni, occorre attenersi ad un'interpretazione restrittiva della nozione di tali servizi.”.

Da ciò consegue che, nell'ipotesi in cui l'amministrazione volesse affidare ad un unico soggetto sia il servizio dell'acqua potabile che il servizio dello smaltimento delle acque reflue, avrebbe dovuto necessariamente procedere alla scelta del soggetto affidatario nel

rispetto delle procedure di aggiudicazione previste dalla normativa comunitaria all'epoca vigente ed in particolare dalla direttiva 26 luglio 1971 n. 71/305 /CEE, per cui deve ribadirsi che illegittimamente, a suo tempo, l'amministrazione comunale ha proceduto all'affidamento diretto alla società SPS e successivamente alla ricorrente IDROS dei lavori e dei servizi in questione senza osservare le procedure di aggiudicazione previste dalla normativa comunitaria all'epoca vigente ed in particolare dalla direttiva 26 luglio 1971 n. 71/305 /CEE, come esattamente rilevato nel provvedimento impugnato.

Risultano ugualmente infondate le censure di violazione dell'articolo 21 nonies della legge n. 241/1990.

Per quanto concerne le ragioni di interesse pubblico all'annullamento d'ufficio, deve ritenersi, nel caso di specie, la sussistenza dell'interesse pubblico all'autotutela, in ragione del perdurare degli effetti degli atti illegittimi in questione, di cui alla concessione del 7 settembre 1989 e successivi atti aggiuntivi (convenzione del 18 dicembre 1992; atto aggiuntivo del 25 settembre 1998 e da ultimo schema di atto aggiuntivo approvato con la deliberazione di giunta comunale il n. 24 del 21 gennaio 2005, annullata con la delibera commissariale n. 34 del 23 marzo 2005), con i quali l'amministrazione comunale ha continuato ad affidare direttamente alla società ricorrente la realizzazione delle opere e la gestione degli impianti, atti di concessione la cui efficacia avrebbero dovuto protrarsi addirittura per ulteriori 15 anni dalla consegna dell'impianti (tuttora non

integralmente avvenuta), con la conseguenza che gli atti illegittimi in questione avrebbero continuato a protrarre i propri effetti per molti ulteriori anni; e considerato altresì l'interesse del comune all'attuazione della delibera AATO n. 25 del 29 dicembre 2004 che individua, a decorrere dal 1 gennaio 2005, nella società SIDRIS il gestore unico del servizio idrico integrato e che invece non risulterebbe applicabile al comune di Porto Torres in forza dell'articolo 10, terzo comma della legge n. 36/1994 e dell'articolo 7, comma secondo, lettera b), della legge regionale il n. 29/1997, che fanno salve le concessioni in atto.

Ritenuto apodittico l'assunto della ricorrente secondo cui, nel caso in esame, l'amministrazione comunale non avrebbe debitamente tenuto conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, non può altresì ritenersi l'irragionevolezza del termine entro cui è intervenuto l'annullamento d'ufficio, dovendo essere valutata la ragionevolezza del termine alla luce delle sopra evidenziate speciali circostanze peculiari alla fattispecie in esame, tenuto conto, in particolare, del perdurare degli effetti degli atti illegittimi in questione, che, in assenza di autotutela, avrebbero continuato a protrarre i propri effetti per molti ulteriori anni, a fronte del contrapposto interesse dell'amministrazione all'attuazione della delibera AATO n. 25 del 29 dicembre 2004.

Deve essere infine disattesa la richiesta avanzata in via subordinata dalla società ricorrente che si faccia luogo solamente ad un

annullamento parziale dell'atto impugnato di annullamento degli atti di concessione in favore della ricorrente, nella sola parte concernente l'affidamento del servizio di smaltimento delle acque reflue, facendo quindi salvi i provvedimenti di concessione in favore della ricorrente del servizio dell'acqua potabile, quale servizio escluso dal campo di applicazione della più volte citata direttiva comunitaria .

La richiesta non può essere accolta in considerazione della circostanza che l'amministrazione comunale, nell'esercizio della propria discrezionalità, con gli atti di concessione in questione ha univocamente manifestato la propria scelta di affidare ad un unico soggetto sia il servizio dell'acqua potabile sia il servizio dello smaltimento delle acque reflue, evidenziando in tal modo il proprio interesse ad avere un unico soggetto affidatario di entrambi servizi in questione.

Ciò stante, considerato che la predetta scelta rientra nell'ambito delle valutazioni discrezionali di competenza dell'amministrazione, non può che ribadirsi le considerazioni sopra espresse in ordine alla necessità che, nel caso di specie, si procedesse alla scelta dell'unico soggetto affidatario di entrambi servizi nel rispetto delle procedure di aggiudicazione previste dalla normativa comunitaria all'epoca vigente ed in particolare dalla direttiva 26 luglio 1971 n. 71/305 /CEE, posto che la deroga stabilita per l'affidamento del servizio dell'acqua potabile deve ritenersi - per come sopra evidenziato - di stretta interpretazione, con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui

l'amministrazione voglia affidare ad un unico soggetto sia il servizio dell'acqua potabile che il servizio dello smaltimento delle acque reflue, dovrà necessariamente procedere alla scelta del soggetto affidatario nel rispetto delle procedure di aggiudicazione previste dalla normativa comunitaria all'epoca vigente ed in particolare dalla direttiva 26 luglio 1971 n. 71/305 /CEE, per cui deve ritenersi che legittimamente, nel caso di specie, l'amministrazione comunale ha proceduto all'integrale annullamento in autotutela degli atti di concessione in questione.

Per le suesposte considerazioni e disattese le contrarie argomentazioni della società ricorrente, stante l'infondatezza delle censure avanzate, il ricorso n. 68/2006, nella parte impugnatoria, deve essere respinto.

Per quanto concerne invece la domanda di condanna generica dell'amministrazione al risarcimento di tutti danni che, per qualsiasi titolo, siano derivati alla ricorrente, avanzata con i ricorsi n. 624/2005 e n. 68/2006, deve prendersi atto della rinuncia a tali domande, così come formalizzata dalla società ricorrente nella memoria del 30 dicembre 2011.

Dal rigetto del ricorso n. 68/2006 consegue l'improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse del ricorso n. 624/2005 e dei relativi motivi aggiunti, considerato che gli atti oggetto dei provvedimenti di autotutela impugnati con tale ricorso e relativi motivi aggiunti, risulterebbero comunque caducati in forza della

sopra esaminata deliberazione del dirigente responsabile del Settore urbanistica-ambiente del comune di Porto Torres del 2 novembre 2005, di annullamento della concessione del 7.9.1989 e successivi atti aggiuntivi.

Dal rigetto del ricorso n. 68/2006 e dall'improcedibilità del ricorso n. 624/2005, consegue altresì l'infondatezza del ricorso n. 573/2006, considerato che con tale ricorso si avanzano solamente censure di illegittimità derivata.

Le spese dei giudizi devono essere poste a carico della società ricorrente e sono liquidate in favore del comune resistente nella misura indicata in dispositivo, mentre devono essere integralmente compensate nei confronti della società controinteressata Sidris.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)

riunisce i ricorsi indicati in epigrafe e definitivamente pronunciando sugli stessi, prende atto della rinuncia alla domanda di condanna generica dell'amministrazione al risarcimento dei danni avanzata con i ricorsi n. 624/2005 e n. 68/2006; respinge il ricorso n. 68/2006; dichiara improcedibile il ricorso n. 624/2005 e i relativi motivi aggiunti e respinge il ricorso n. 573/2006.

Condanna la società ricorrente al pagamento in favore dell'amministrazione comunale resistente delle spese dei giudizi che liquida globalmente e forfettariamente in complessivi euro 5000,00

(cinquemila/00), oltre accessori di legge.

Spese compensate nei confronti della controinteressata Sidris.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Aldo Ravalli, Presidente

Marco Lensi, Consigliere, Estensore

Grazia Flaim, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)